

N. 8037 di repertorio

N. 5188 di raccolta

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONVENZIONAMENTO URBANISTICO PER L'ASSERVIMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONE  
LOMBARDIA N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I., E DEGLI ARTT.  
3 E 4, COMMA 7, DEL PIANO DEI SERVIZI VIGENTE, NONCHÉ AI  
SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6, COMMA 1, DEL PIANO DEI SERVIZI  
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 2  
DEL 5 MARZO 2019, PER L'UTILIZZO DEL COMPENDIO DESTI-  
NATO AL MERCATO AGROALIMENTARE MILANO IN ESECU-  
ZIONE DI QUANTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DI CONSI-  
GLIO COMUNALE N. 12 DEL 19 FEBBRAIO 2018**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di ottobre.

(7 ottobre 2019)

In Milano, nella via Marconi, n. 2, in una sala degli Uffici comunali.

Davanti a me dottor LORENZO GROSSI, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, si costituiscono:

il "**COMUNE di MILANO**", con sede in Milano, via Bernina, n. 12, (Codice Fiscale: 01199250158), nella persona del signor:

**TANCREDI GIANCARLO**, nato a Milano (MI) il 16 settembre 1961, domiciliato per la carica in Milano, via Bernina, n. 12, il quale interviene nella sua qualità di Direttore dell'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, come da Decreto sindacale P.G. n. 0350501/2019 del 2 agosto 2019, in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 71 dello Statuto Comunale, in esecuzione di quanto previsto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19 febbraio 2018, munito degli occorrenti poteri in forza della Determina Dirigenziale n. 3634 del 16 settembre 2019 dell'Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree del Comune di Milano Decreto Sindacale e Determina Dirigenziale, che, in copia conforme all'originale, allego al presente atto sotto la lettera "A" (di seguito per brevità anche il "Comune");

la società:

**"SO.GE.M.I. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari  
all'Ingrosso di Milano S.p.A."**

o, in forma abbreviata:

**"SO.GE.M.I. S.p.A."**

con sede legale in Milano (MI), via Cesare Lombroso, n. 54, con il capitale sociale di Euro 44.432.396,21, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e con il codice fiscale n. 03516950155, R.E.A. n. MI-485832,

in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione signor

**FERRERO CESARE**, nato a Savona (SV) il 3 luglio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società,

munito dei necessari poteri in forza di legge, del vigente statuto sociale e del verbale del consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2019, di cui al verbale in pari data che, per estratto da me autenticato in data odierna, n. 8036 di repertorio, allego al presente atto sotto la lettera "B" (di seguito la "Società" o anche solo "SO.GE.M.I.");

(e congiuntamente anche le "Parti"), signori della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali,



**STUDIO NOTARILE  
GROSSI**

via A. Volta, 30/32  
20011 Corbetta (MI)  
Tel. 0297271267

via G. Leopardi, 27  
20123 Milano  
Tel. 024390165

viale A. Manzoni, 36/a  
20081 Abbiategrasso (MI)  
Tel. 0294699519

### **PREMESSO CHE**

- a) la "SO.GE.MI. – Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A." è una società costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale il cui oggetto sociale, meglio specificato nello Statuto sociale allegato alla presente Convenzione, (All. Sub. "C") comprende "l'istituzione, l'impianto e l'esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, semi e piante, delle carni (bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine); del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina; dei prodotti ittici; nonché di strutture annonarie per la commercializzazione all'ingrosso di tutti i prodotti di origine agricolo alimentare e vitivinicoli freschi e conservati, nonché il compito di studiare, progettare e realizzare le opere di ristrutturazione degli impianti esistenti; la Società può altresì assumere la gestione di servizi di piattaforma logistica per l'approvvigionamento, il deposito, il trasporto e la distribuzione di merci, nonché la gestione dei mercati coperti di Milano." (art. 4 dello Statuto);
- b) la durata della società "SO.GE.MI." è stabilita dallo Statuto medesimo fino al 31 dicembre 2060;
- c) con Convenzione del 27 maggio del 1980 - Atti municipali n. 122109/1831/00 Comm - il Comune, come modificato con Atto del 26 gennaio 1982, in Atti municipali n. 222/76 1809/81, ha concesso alla Società il diritto di superficie sessantennale (fino al 2040) sulle aree e sugli edifici comunali compresi tra Via Cesare Lombroso 54/72 e Viale Molise 62/70 aventi una superficie pari a 742.495 mq per la gestione del Mercato all'Ingrosso della Città di Milano;
- d) dal 1° luglio 1980, in virtù di Deliberazione di Giunta Regionale del 12 giugno 1980 n. 32608, SO.GE.M.I. è l'Ente Istitutore e Gestore dei Mercati all'Ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni, avicunicoli, ittici, vitivinicoli e di ogni altro prodotto di origine agroalimentare della Città di Milano;
- e) in data 9 marzo 1998 è stata, inoltre, stipulata tra Comune di Milano e SO.GE.M.I. S.p.A. un'ulteriore Convenzione, con la quale sono state concesse alla Società, in diritto di superficie, per la durata di anni 40 (quaranta), le aree poste tra il Mercato Ortofrutticolo e il rilevato ferroviario in funzione della realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti;
- f) in data 20 novembre 2017, in atti PG n. 526720, SO.GE.MI. S.p.A. ha presentato al Comune di Milano un documento recante una "Proposta per il nuovo Padiglione ortofrutta" (di seguito anche "il Documento"), il quale prevede un programma per la rifunzionalizzazione dell'attività mercatale agroalimentare attraverso (i) la demolizione della quasi totalità delle strutture attualmente destinate all'attività ortofrutticola e (ii) la costruzione – con modalità e modularità tali da permettere l'ordinaria prosecuzione dell'attività del sito attuale – di una nuova Piattaforma Logistica e di un nuovo Padiglione Ortofrutta;
- g) più in generale, il Piano della Società prevede la creazione, all'interno delle aree, di un Compendio Agroalimentare di interesse generale;
- h) il Documento prevede, altresì, la rivisitazione del sistema fisico e tecnologico di sicurezza del Compendio attraverso la previsione di recinzioni e sistemi di videosorveglianza che ne garantiscono un maggior controllo e presidio;
- i) con Deliberazione n. 12 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto le "Determinazioni in merito alla riqualificazione e ristrutturazione dei mercati all'ingrosso della Città di Milano", il Consiglio Comunale di Milano, avendo

condiviso gli obiettivi del predetto Documento, ha disposto, da un lato, la risoluzione anticipata consensuale del diritto di superficie costituito a favore di SO.GE.MI. S.p.A. con le sopracitate Convenzioni del 1980 e del 1998 e, dall'altro, il conferimento in proprietà a SO.GE.MI. di parte del Compendio di aree ed edifici, attualmente concessi in diritto di superficie, compreso tra Via Cesare Lombroso e viale Molise, per una estensione pari a circa 640.000 mq catastalmente individuate al successivo art. 3 (il "Compendio");

j) il conferimento in proprietà del Compendio è subordinato, inter alia, alla previa sottoscrizione di un apposito atto di asservimento ai sensi dell'art. 9, comma 10, della Legge Regione Lombardia n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i. ed ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 7, del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT), approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 in data 22 maggio 2012 e divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 47 del 21 novembre 2012), nonché ai sensi degli artt. 4 e 6, comma 1, del Piano dei servizi del Piano del Governo del Territorio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 5 marzo 2019 n. 2, al fine di garantire il permanente utilizzo del Compendio oggetto di conferimento in proprietà per le finalità di interesse generale proprie dei Mercati all'Ingrosso;

#### **CONSIDERATO CHE**

k) in attuazione della richiamata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2018, la Società si impegna, tra le altre cose:

a. "a mantenere l'attuale disciplina regolamentare di mercati all'ingrosso e ad applicare i corrispettivi e le tariffe vigenti per i Mercati Ittico, Floricolo e Carni, nonché per il mercato Ortofrutticolo, ad applicare le tariffe previste nel Documento avente ad oggetto "Proposta per il nuovo Padiglione ortofrutta", salva loro revisione nei termini di legge";

b. "ad adottare e presentare prima della completa entrata in funzione del Nuovo Padiglione Ortofrutta l'aggiornamento del Vigente Regolamento del Mercato alla luce delle modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento e della condivisa esigenza di rendere più efficace l'attività di regolamentazione, controllo e vigilanza della Società sulle attività svolte nel mercato; resta, tuttavia, inteso che, nell'ambito di tale regolamentazione, restano di competenza del Comune le funzioni di controllo di carattere igienico-sanitario e di correttezza commerciale";

c. a prevedere "la disciplina generale di esecuzione degli interventi oggetto del Documento, con possibilità di realizzazione modulare da effettuarsi nel rispetto del planivolumetrico e del cronoprogramma di dettaglio previamente condivisi con i competenti uffici comunali, nel rispetto dei contenuti del Piano medesimo" (cfr. punto 4.2 del dispositivo);

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, così come gli allegati di seguito indicati:

- All. 1: Regime catastale del compendio Agroalimentare Milano, che allego sotto la lettera "D";

- All. 2: Piano di assetto del compendio Agroalimentare Milano, che allego sotto la lettera "E".

#### **ARTICOLO 2 – ASSERVIMENTO DEL COMPENDIO AI SENSI**

**DELL'ART. 9, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I., E DEGLI ARTT. 3 E 4, COMMA 7, DEL PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENTE PGT NONCHÉ AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 6, COMMA 1, DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 5 MARZO 2019**

1. Con la presente Convenzione la Società costituisce, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 7, del Piano dei Servizi del vigente PGT, nonché ai sensi dell'art. 4 e 6, comma 1, del Piano dei servizi del PGT adottato il 5 marzo 2019, vincolo di asservimento all'uso pubblico del Compendio destinato al Mercato Agroalimentare della Città di Milano, oggetto di riqualificazione e ristrutturazione in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19 febbraio 2018.

2. La presente Convenzione disciplina, altresì, lo sviluppo coordinato ed organico degli interventi edilizi che verranno realizzati all'interno del Compendio una volta che lo stesso sarà divenuto di proprietà della Società.

**ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE CATASTALE E URBANISTICA DEL COMPENDIO**

1. Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dalla presente Convenzione, si descrive di seguito il Compendio conferito in proprietà dal Comune di Milano alla Società e sito tra la Via Cesare Lombroso 54 e la via Azzurri d'Italia e tra la via Lombroso 95 e la via Azzurri d'Italia, indicato con bordo Rosso-Verde-Blu sul tipo catastale in scala 1:2000, allegato al presente atto sotto la lettera "D", All. 1, censita come segue:

**AREA Bordo Rosso**

Foglio n. 443, mappali n. 315-316-317-318-319-320-326;

Foglio n. 484, mappali n. 126-146;

Foglio n. 487, mappali n. 1-2-3-4-5-6-7-8-71-72-171;

COERENZE, da nord in senso orario:

- nord: Foglio n. 443, mappali n. 325-327;

- est: Foglio n. 487, mappali n. 172;

- sud: Via Cesare Lombroso;

- ovest: Foglio n. 443, mappali n. 335; Foglio n. 484, mappali n. 25;

**AREA Bordo Verde**

Foglio n. 485, mappali n. 27-88-305-314-315-316-317-318-337-347;

Foglio n. 486, mappali n. 1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-39-41-42-44-46-54-56-57-58-59-60-61-62-63;

Foglio n. 532, mappali n. 72-73-113;

Foglio n. 533, mappali n. 1-2-6-36-37-38-39-40-41-42-44-45-46-47-49-50-51-52-53-58-59-91-93-94-95-96-120-123-124-129;

COERENZE, da nord in senso orario:

- nord: Via Cesare Lombroso;

- est: Foglio n. 486, mappali n. 43-45-47-49-55; Foglio n. 533, mappali n. 5-68-69-92;

- sud: Foglio n. 533, mappali n. 10; Foglio n. 560, mappali n. 168; Via Romualdo Bonfadini;

- ovest: Foglio n. 532, mappali n. 118-119-120; Via Varsavia; Via Gaspare Vismara;

**AREA Bordo Blu**

Foglio n. 560, mappali n. 3-220;

COERENZE, da nord in senso orario:

- nord: Foglio n. 560, mappali n. 221;
- est: Via Romualdo Bonfadini;
- sud: Foglio n. 560, mappali n. 223;
- ovest: Foglio n. 560, mappali n. 221;

si chiarisce che sono da intendersi asserviti anche i relativi fabbricati sovra-stanti.

2. In ragione delle previsioni del vigente PGT, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 in data 22 maggio 2012, il Compendio è inserito tra i servizi alla persona nella categoria “commercio e attività produttive” (Tavola S01. “Servizi pubblici di interesse pubblico e generale esistenti”); parimenti il PGT adottato lo scorso 5 marzo 2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2019, inserisce il Compendio nella categoria dei servizi per il “Commercio e attività produttive” (cfr. Tav. S01- Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generale).

#### **ARTICOLO 4 – FUNZIONE INSEDIATA E DESTINAZIONI AMMESSE ALL’INTERNO DEL COMPENDIO AGROALIMENTARE MILANO**

1. All’interno del Compendio come indentificato nel precedente art. 3 la funzione insediata e gestita dalla Società è rappresentata dal Mercato Agroalimentare.

2. Il Mercato Agroalimentare svolge un servizio di interesse generale i cui elementi caratterizzanti sono i seguenti:

- tutelare il consumatore sotto il profilo igienico sanitario e della qualità dei prodotti;
- calmierare i costi delle derrate per il consumatore finale;
- contribuire alla realizzazione e razionalizzazione del sistema distributivo;
- sviluppare rapporti diretti tra produzione e distribuzione;
- promuovere l’associazionismo tra operatori economici dei settori interessati;
- assicurare il libero svolgimento della concorrenzialità.

3. La funzione di interesse generale è garantita anche dalla localizzazione del Compendio, facilmente accessibile sia dai fornitori che dai fruitori della merce trattata, in considerazione della collocazione in una zona urbana favorevole e strategica rispetto al sistema distributivo al dettaglio, nonché caratterizzato dalla vicinanza ad infrastrutture che consentono una riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti, il tutto così come attestato anche dalla disciplina urbanistica riconosciuta al Compendio in parola dal vigente PGT e dal PGT adottato lo scorso 5 marzo 2019.

4. Sono funzioni qualificanti ed ammesse nel Mercato Agroalimentare Milano:

- a) il mercato all’ingrosso di prodotti agro alimentari;
- b) la vendita al dettaglio di prodotti agro alimentari ;
- c) la distribuzione e la conservazione e la logistica relativa a prodotti agroalimentari;
- d) la lavorazione e l’attività produttiva di trasformazione di prodotti agroalimentari.

5. All’interno del Compendio oggetto del presente Convenzionamento possono essere, altresì, insediate strutture da destinare alle funzioni complementari, funzionali o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, uffici, spazi adibiti ad attività scolastiche e formative, laboratori di analisi, esercizi desti-

nati alla ristorazione, strutture ricettive ed attività di servizio.

6. L'introduzione di tali ulteriori funzioni all'interno del Compendio, sia che le stesse siano gestite direttamente dalla Società, sia che siano gestite da titolari di diritti reali o diritti d'uso ai sensi del successivo art. 8, dovrà, in ogni caso, essere regolata da apposito atto convenzionale – i cui contenuti dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Milano, Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, che si avvarrà della collaborazione delle altre competenti Aree del Comune, che disciplini i rapporti tra la Società e l'esercente le funzioni/attività complementari, funzionali o connesse al Compendio, e in particolare secondo i seguenti elementi essenziali:

- complementarietà e/o funzionalità e/o connessione della struttura proposta al Mercato Generale e benefici apportati al Mercato Generale;
- individuazione delle aree interessate/discipline urbanistico/edilizie particolari, vincoli, ecc.;
- disciplina patrimoniale e tempistica (concessione, diritto di superficie, altri istituti);
- forme di convenzionamento (quali ad esempio tariffe e condizioni di accesso o di rapporti socio-economici agevolate per operatori dei Mercati Generali o altre categorie di utenza);
- garanzie fideiussorie e penali (sulla realizzazione ed eventuale rimozione di strutture nei casi di concessione a qualunque titolo a soggetti diversi da SO.GE.MI. S.p.A./ sull'effettivo svolgimento dell'attività, ecc.) / Disciplina controversie /Sospensione e decadenza;
- rispetto della normativa e dei contratti nazionali di lavoro della categoria di riferimento;
- obbligo di avvalersi per l'eventuale esecuzione di lavori di imprese iscritte nell'apposito elenco (c.d. "white list") di cui all' art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012.

#### **ARTICOLO 5 – IL NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA E LA NUOVA PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA**

In conformità al "Documento" denominato "Proposta per il nuovo padiglione ortofrutta – NPO", approvato dal Comune di Milano con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 12 del 19 febbraio 2018, la Società s'impegna entro il termine di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione a realizzare il Nuovo Padiglione Ortofrutta (NPO) e la nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta (indicati con i numeri 1 e 2 nell'allegato "E", All. 2 alla presente Convenzione di Asservimento).

#### **ARTICOLO 6 – NATURA DI SERVIZIO DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE DEGLI INTERVENTI ESISTENTI E DA REALIZZARE ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DESTINATO AD OSPITARE IL MERCATO ALL'INGROSSO DELLA CITTA' DI MILANO**

1. In considerazione del fatto che gli interventi realizzati e da realizzare all'interno del Compendio oggetto di convenzionamento rivestono natura di servizio di interesse generale, questi non sono computati nella superficie lorda di pavimentazione (di seguito anche solo "s.l.p.") secondo le previsioni di cui agli artt. 3 e 4, comma 7, delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT e di cui agli artt. 4 e 6, comma 1, del Piano dei Servizi del PGT adottato il 5 marzo 2019.

2. Le Parti congiuntamente, pertanto, riconoscono che tali interventi, ai fini dei carichi urbanistici, non sviluppano s.l.p. e che non utilizzano, pertanto, di-

ritti edificatori; l'individuazione della superficie costruita per la determinazione delle dotazioni di legge viene indicata nella presente Convenzione come "s.l.p. convenzionale".

3. Le Parti danno atto che la "s.l.p. convenzionale" massima che verrà insediata a seguito della realizzazione della nuova Piattaforma Logistica Ortofrutta e di un nuovo Padiglione Ortofrutta è pari a 350.000 (trecentocinquantamila) mq e che, a seguito della realizzazione di ogni ulteriore nuova edificazione, la Società presenterà al Comune di Milano un atto ricognitivo della "s.l.p. convenzionale" realizzata indicando espressamente la "s.l.p. convenzionale residua" nonché il rapporto rispetto al limite dell'indice fondiario di 7 (sette) mc/mq.

4. Le Parti si danno atto che per la realizzazione degli interventi il contributo di costruzione non è dovuto ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

#### **ARTICOLO 7 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Gli interventi edilizi di cui all'allegato 2 sono ricompresi all'interno dei perimetri individuati in tinta rossa nel Piano di Assetto e dallo stesso disciplinate, necessarie a definire oltre ad un ordinato sviluppo all'interno del Compendio, anche l'assetto generale delle relative opere di urbanizzazione funzionali.

2. All'interno dei suddetti perimetri gli interventi edilizi potranno riguardare anche singoli edifici e potranno essere realizzati previo ottenimento di idoneo permesso di costruire o conseguimento di altro idoneo titolo abilitativo.

3. Tutti gli interventi edilizi saranno realizzati in conformità alle vigenti norme in tema di risparmio energetico.

4. Gli interventi garantiranno il rispetto delle previsioni di cui alla Legge 24 marzo 1989 n. 122.

#### **ARTICOLO 8 – DIRITTI REALI E CONCESSIONI D'USO A FAVORE DI TERZI, CONCESSIONE DEL DIRITTO TEMPORANEO DI SUPERFICIE**

1. La Società, in qualità di proprietaria del Compendio, può costituire, in esito all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, diritti reali in favore di terzi, inclusa la concessione del diritto di superficie, ovvero concessione d'uso temporaneo su singole porzioni del Compendio medesimo.

2. In ragione della durata fino al 31 dicembre 2060 della vita della società SO.GE.M.I. la stessa può costituire diritti di superficie o altri diritti minori con scadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2060.

3. Alla scadenza del diritto di superficie concesso a terzi, i fabbricati e gli impianti insistenti sulla porzione oggetto del diritto di superficie torneranno nella piena proprietà della Società.

4. Resta, comunque, inteso che sulle aree oggetto del diritto di superficie o altro diritto minore i futuri titolari dei diritti potranno insediare esclusivamente le funzioni indicate al precedente art. 4 previo consenso del Comune di Milano, Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree, e, ove richiesto da quest'ultimo, previa sottoscrizione di apposito atto convenzionale che disciplini i rapporti tra la Società e il titolare del diritto.

#### **ARTICOLO 9 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPENDIO**

1. La Società s'impegna a realizzare ovvero ad adeguare tutte le opere di urbanizzazione necessarie agli interventi che verranno realizzati all'interno del Compendio nel rispetto della normativa di riferimento (in particolare DLgs 19

aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., di seguito anche Codice dei Contratti) e delle Linee Guida approvate con Deliberazione Giunta Comunale n. 1117/2013 e sue successive integrazioni.

2. La Società si impegna, pertanto, a fare eseguire i lavori relativi alle opere di urbanizzazione e/o dell'attrezzatura da imprese in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di affidabilità morale e professionale in coerenza con le norme del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento. Tali imprese devono essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali ed applicare i contratti nazionali di lavoro della categoria di riferimento nei confronti dei dipendenti. In particolare, in tema di rischio di infiltrazioni mafiose, il soggetto attuatore è tenuto a garantire che le imprese coinvolte nei lavori che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, risultino iscritte nell'apposito elenco (c.d. "white list") di cui al comma 52 del citato articolo 1.

3. La Società si obbliga, altresì, a comunicare al Comune l'impresa aggiudicataria e l'avvenuta verifica in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in sede di partecipazione alla procedura di gara.

4. Analogo obbligo dovrà essere previsto per i lavori eventualmente eseguiti dai titolari dei diritti di superficie e dei diritti minori di cui al precedente art. 8.

5. Nei Contratti con le imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione e dell'attrezzatura, la Società si obbliga a prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcontratti stipulati dall'esecutore dei lavori per le opere, i servizi e le forniture e per le concessioni di diritti reali o diritti minori. In presenza di documentazione antimafia interdittiva relativa all'impresa esecutrice e/o al subcontrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura del cantiere rescissione/recesso del contratto).

#### **ART. 10 – OBBLIGHI IN CAPO ALLA SOCIETÀ**

1. La Società si obbliga per tutta la durata del presente atto:

- a mantenere l'attuale disciplina regolamentare dei Mercati all'Ingrosso e ad applicare i corrispettivi e le tariffe vigenti per il Mercato agroalimentare salva loro revisione nei termini previsti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19 febbraio 2018 e di legge;

- ad adottare e presentare prima della completa entrata in funzione del Nuovo Padiglione Ortofrutta l'aggiornamento del Vigente Regolamento del Mercato anche alla luce delle modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento.

Resta inteso che, nell'ambito di tale regolamentazione, restano di competenza del Comune le funzioni di controllo di carattere igienico-sanitario e di correttezza commerciale.

#### **ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO/SOCIALE DA CONCORDARE CON IL COMUNE**

1. SO.GE.MI. dovrà dare disponibilità per lo svolgimento di attività di interesse collettivo, sociale e ludico da concordare con il Comune di Milano, di gestione diretta o da affidare attraverso procedure di evidenza pubblica, aperte alla fruizione pubblica secondo modalità da concordare con il Comune di Milano.

**ARTICOLO 12 – DURATA DELL’ATTO DI ASSERVIMENTO**

1. La presente Convenzione diventa efficace a seguito del conferimento in proprietà del Compendio di cui al precedente art. 3 e resta efficace fino al 31 dicembre 2060 o diverso termine di durata della Società.

2. È facoltà delle Parti, di comune accordo, modificare o integrare i contenuti del presente atto.

**ARTICOLO 13 - TRASCRIZIONI, SPESE E TASSE**

1. La presente Convenzione sarà trascritta presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura e spese della Società.

2. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione della Convenzione medesima sono a carico della Società, che si obbliga a consegnare al Comune di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla sua trascrizione una copia autentica in bollo, corredata della relativa nota di trascrizione.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su diciotto pagine di cinque fogli, ho dato lettura ai Componenti, omessa, per loro espressa e concorde rinuncia, la lettura di quanto allegato.

Viene sottoscritto alle ore 9,40 (nove e quaranta).

F.to GIANCARLO TANCREDI

F.to CESARE FERRERO


F.to LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

ALLEGATO D "ALN" 8037/5188 DIRET

- LEGENDA**
- Area di progetto (A/P)
  - ACCESSIBILITÀ:
    - Impianto verde-pedonale
    - Impianto verde
  - FUNZIONI:
    - NUOVA PIANIFICAZIONE ORIZZONTALE
      - Parco della Logistica Orientata
      - Area Bior-Flow-Care
      - NUOVA PIANIFICAZIONE ORIZZONTALE
        - Parco della Logistica Orientata
        - Logistica Orientata/Produzione/Research/Service
      - Area verde in
      - Parco Orientato
      - Area verde

NOTA 1: La Pianificazione Logistica Orientata, in quanto rispondente, è stata trattata per i suoi contenuti e per i suoi contenuti.

NOTA 2: Le superfici degli edifici sono da interpretare indicativamente, ad esclusione di quelli indicati.




Pianimetria | Scala 1:2000

**isogelmi**  
 Milano  
 PIANO DI ASSETTO DEL COMPRESORIO  
 AGROLIMENTARE MILANO - allegato 2  
 Elaborato grafico DIREZIONE TECNICA  
 Scala: 1:2.000  
 Data: LUGLIO 2019

Luca Tomati  
Uscare per me

Luca Tomati





**Stogemi**  
Mercato Agrolimentare Milano

Stogemil S.p.A. - via C. Lombroso, 34 - IT - 20137 Milano

titolo  
REGIME CATASTALE DEL COMPENDIO  
AGROALIMENTARE MILANO - allegato 1

Elaborato grafico: DIREZIONE TECNICA  
Scale: 1:2.000  
Data: SETTEMBRE 2019

Liquore Foucault  
Vino Fene

Luca Fene



Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 novembre 2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge, con omissione degli allegati "A", "B" e "C", precisando che quanto omesso non contrasta con quanto riportato.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 28 ottobre 2019

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.